



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

DOCUMENTO DI LAVORO DEL 21 GIUGNO 2011 (ELABORAZIONE NORMATIVA DELLA PROPOSTA CUN DEL 24 MAGGIO 2011)

Proposta schema di “Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante i criteri e i parametri per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art.16, comma 3, lett.a), b), c) della l. 30 dicembre 2010, n. 240. (Stralcio disposizioni generali e stralcio Allegati per le seguenti aree disciplinari: 02-Fisica; 06- Scienze Mediche- 12- Scienze Giuridiche)

**Schema di REGOLAMENTO CONCERNENTE
L’ATTRIBUZIONE DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER L’ACCESSO
ALLA PRIMA E ALLA SECONDA FASCIA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI**

[Omissis]

**Art.1
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto, si intende:
omissis
2. Ai fini del presente decreto, s’intendono:
 - a) per criteri, gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo e non necessariamente misurabile;
 - b) per parametri, quei particolari elementi di giudizio suscettibili di una quantificazione misurabile;
 - c) per indicatori, gli strumenti operativi mediante i quali è possibile la quantificazione e misurazione dei parametri;
 - d) per valori di riferimento, quei particolari valori degli indicatori da adottare quali soglie il cui superamento è necessario, anche se non sufficiente, ai fini del conseguimento di una valutazione positiva.

Art.2

**(Criteri e parametri per l’attribuzione dell’abilitazione
scientifica nazionale)**

1. Ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione, la Commissione esprime un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri:

- a) congruenza con le tematiche del settore o con tematiche interdisciplinari pertinenti;
- b) originalità, carattere innovativo, importanza e rigore metodologico della produzione scientifica;
- c) continuità temporale e intensità della produzione scientifica;
- d) varietà, anche interdisciplinare, delle tematiche trattate;
- e) apporto individuale nei lavori in collaborazione desumibile dalla produzione complessiva
- f) personalità scientifica complessiva del candidato per come risulta dalla qualità del curriculum in relazione agli specifici criteri indicati per ogni area disciplinare negli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto.

3. Nella valutazione della produzione scientifica individuale, la Commissione utilizza i seguenti parametri generali:

- a) entità complessiva della produzione scientifica e sua distribuzione temporale;
- b) impatto di singoli prodotti nonché impatto medio e cumulativo del complesso della produzione sulla comunità scientifica;
- c) rilevanza nazionale e internazionale, media e cumulativa, della collocazione editoriale della produzione scientifica,
- d) qualità dei contenuti, per come attestata dalla sottoposizione a un sistema di revisione dei pari, rigorosamente regolato, con modalità rese pubbliche *ex ante*, secondo principi di trasparenza e competenza dei revisori;
- e) contributo all'ideazione o conduzione di ricerche e al conseguimento di risultati.

4. Nelle aree disciplinari per le quali sono disponibili la Commissione può utilizzare, per la valutazione della produzione scientifica individuale, indicatori bibliometrici riconosciuti e condivisi dalle comunità scientifiche nazionali o internazionali di riferimento, validati dall' ANVUR e sottoposti a revisione triennale, sulla base dell'esperienza e dell'evoluzione delle metodologie valutative.

5. Nelle procedure relative all'attribuzione dell'abilitazione per le funzioni di professore di prima fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati. A questo fine, la Commissione utilizza altresì i parametri minimi fissati, con riferimento ad ogni area disciplinare e ai settori concorsuali ad essa afferenti, nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

6. Nelle procedure relative all'abilitazione per le funzioni di professore di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati. A questo fine, la Commissione utilizza altresì i parametri minimi fissati, con riferimento ad ogni area disciplinare e ai settori concorsuali ad essa afferenti, nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

7. La Commissione può attribuire l'abilitazione per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, in deroga ai parametri minimi di cui al secondo periodo dei commi 5 e 6 del presente articolo, solo in casi eccezionali, associati a risultati di assoluto valore, la cui peculiarità risulti comprovabile mediante evidenze e attestazioni obiettive, adeguatamente motivate e documentate nel giudizio finale.

8. In caso di maternità o congedo parentale, la continuità temporale della produzione scientifica e la quantità e frequenza media di pubblicazione deve essere adeguatamente rimodulata.

Omissis



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

ALLEGATO A- CRITERI E PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLA PRIMA FASCIA DEI PROFESSORI

Area 02-Fisica

La Commissione, oltre ai criteri e ai parametri fissati nell'art.2 del presente decreto tiene conto dei seguenti:

a) Presentazione di un'attività scientifica continuativa, distribuita in un adeguato arco temporale, in ragione di una media di almeno una pubblicazione all'anno, che testimoni costante e significativo impegno nella ricerca, consistente nell'essere autore o coautore di almeno dieci lavori pubblicati in data non anteriore agli ultimi dieci anni.

b) Nel conteggio dei lavori scientifici di cui alla lett. a), si tiene conto del grado di proprietà, valutato per ambiti omogenei di attività, individuati tenendo conto dei diversi modi e tempi di produzione e delle differenti modalità di presentazione dei risultati, incluso ove pertinente l'ordine degli autori

c) La produzione scientifica, di cui alla lett. a) deve essere pubblicata in sedi editoriali che possiedono il requisito dell'eccellenza scientifica, risultante dal prestigio della rivista e della collocazione editoriale, dalla diffusione della rivista nella comunità scientifica nazionale o internazionale, dalla rilevanza nazionale o internazionale dell'editore, e in particolare dalla qualità dei contenuti, attestata dalla loro sottoposizione a un sistema di revisione dei pari regolato secondo principi di pluralità, autonomia e competenza dei revisori

d) Costituiscono, inoltre, possibili criteri di valutazione dell'attività scientifica, ai fini dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia: i riconoscimenti nazionali e internazionali dei risultati scientifici attribuiti al candidato sotto forma di specifiche citazioni da parte di altri autori, le relazioni su invito a convegni, le abilitazioni scientifiche in altri stati, la presenza in comitati scientifici internazionali, il coordinamento di unità operative nell'ambito di progetti di ricerca di riconosciuto interesse nazionale o internazionale, i brevetti derivanti dalle attività di ricerca

e) Per le valutazioni di cui alle lett. c) e d), qualora la Commissione intenda avvalersi di indicatori dell'impatto scientifico delle pubblicazioni definiti e individuati a partire da basi di dati di attendibilità internazionalmente riconosciuta, i valori di riferimento relativi a indicatori espressi in forma di medie annuali o di medie sui lavori devono corrispondere almeno ai valori medi, diminuiti di una deviazione standard, calcolati per la comunità dei professori di prima fascia dell'ambito omogeneo di cui alla lett. b)

f) Ai fini dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia possono essere presentate pubblicazioni in numero massimo di venti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

ALLEGATO A- CRITERI E PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLA PRIMA FASCIA DEI PROFESSORI

Area 06- Scienze Mediche

La Commissione, oltre ai criteri e ai parametri fissati nell'art.2 del presente decreto, tiene conto dei seguenti:

a) Presentazione di un'attività scientifica continuativa, consistente nell'essere autore o co-autore di almeno trenta lavori originali pubblicati su Riviste comprese in banche dati internazionalmente riconosciute del settore concorsuale o dell'area scientifico culturale di riferimento. Di questi lavori non meno di venti devono essere pubblicati in data non anteriore agli ultimi dieci anni;

b) Posizione di primo, ultimo nome o autore corrispondente, come caratterizzazione del responsabile della specifica ricerca e dell'intero gruppo di ricerca, salva la possibilità che, in alcuni settori concorsuali o nell'area scientifico-culturale di riferimento, il secondo nome connoti il coresponsabile della specifica ricerca;

c) Presentazione di una produzione scientifica che, in adeguata percentuale, sia di tipo clinico-traslazionale o biologico-traslazionale e basata su casistiche che consentano di identificare l'attività diagnostico e clinica del candidato nel settore concorsuale ove congrua;

d) I lavori presentati devono essere valutati, ove possibile, utilizzando indici bibliometrici riconosciuti internazionalmente, quali l'Impact Factor complessivo e degli ultimi dieci anni, le citazioni totali e le citazioni medie per articolo, l'indice Hirsh;

e) La produzione scientifica che, in ragione del settore concorsuale o dell'area scientifico- culturale di riferimento, non può essere valutata, utilizzando gli indicatori bibliometrici, di cui alla precedente lett. d), deve, comunque, essere pubblicata in sedi editoriali che possiedono il requisito dell'eccellenza scientifica, per come risulta dal prestigio della rivista e della collocazione editoriale, dalla diffusione della rivista nella comunità scientifica nazionale e internazionale, dalla qualità dei contenuti, attestata dalla sua sottoposizione a un sistema di revisione dei pari rigorosamente regolato, con modalità rese pubbliche *ex ante*, secondo principi di trasparenza e competenza dei revisori, adeguatezza del loro numero rispetto all'entità dei lavori annualmente revisionati o per come risulta dal loro inserimento in banche dati specifiche;

f) L'attività e la qualità scientifica del candidato può inoltre essere valutata in base a: capacità di attrarre finanziamenti competitivi nazionali o internazionali; presenza in comitati scientifici internazionali, riconoscibilità internazionale della produzione scientifica, eventuale presenza di oggetti di trasferimento tecnologico, quali brevetti o altro, di livello internazionale e riconosciuti dalla comunità scientifica.

g) Ai fini dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia possono essere presentate pubblicazioni in un numero massimo di cinquanta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

ALLEGATO A- CRITERI E PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLA PRIMA FASCIA DEI PROFESSORI

Area 12- Scienze giuridiche

La Commissione, oltre ai criteri e ai parametri fissati nell'art.2 del presente decreto, tiene conto dei seguenti:

a) presentazione di una produzione scientifica continuativa, distribuita in un adeguato arco temporale, non inferiore al quinquennio o all'eventuale periodo di appartenenza ai ruoli universitari, in ragione di una media di almeno due pubblicazioni all'anno, che testimoni costante e significativo impegno nella ricerca e sostanziale varietà tematica, comprensivo almeno di:

b) due pubblicazioni di contenuto non ripetitivo, ascrivibili al genere della monografia scientifica e di otto pubblicazioni ascrivibili al genere degli articoli oppure di tre pubblicazioni, di contenuto non ripetitivo, ascrivibili al genere della monografia scientifica e di tre pubblicazioni ascrivibili al genere degli articoli;

c) Sono ascrivibili al genere della monografia scientifica le pubblicazioni, consistenti in uno studio approfondito e organico, caratterizzato da un ampio respiro culturale e sistematico e da un approccio critico e costruttivo, finalizzato alla prospettazione di soluzioni originali e innovative;

d) Sono ascrivibili al genere dell'articolo, i lavori pubblicati in riviste o in volumi collettanei non periodici, in volumi di trattato o di commentario, consistenti nello studio di uno o più problemi specifici, caratterizzato dall'originalità delle soluzioni proposte e da adeguata consapevolezza culturale e consistenza del percorso argomentativo;

e) La produzione scientifica, di cui alle lett. c) e d) deve essere pubblicata in sedi editoriali che possiedono il requisito dell'eccellenza scientifica, per come risulta dal prestigio della rivista e della collocazione editoriale, dalla diffusione della rivista nella comunità scientifica nazionale o internazionale, dalla rilevanza nazionale o internazionale dell'editore, dalla qualità dei contenuti, attestata dalla loro sottoposizione a un sistema di revisione dei pari rigorosamente regolato, con modalità rese pubbliche *ex ante*, secondo principi di trasparenza e competenza dei revisori, adeguatezza del loro numero rispetto all'entità dei lavori annualmente revisionati. Per i lavori pubblicati in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, il requisito della revisione dei pari è considerato rilevante, ma non essenziale.

f) Costituiscono, inoltre, possibili criteri di valutazione dell'attività scientifica, ai fini dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia: certificati periodi di formazione e studio svolti all'estero, presso qualificate Istituzioni accademiche o Centri di Ricerca; coordinamento di gruppi di ricerca e, segnatamente, di unità operative nell'ambito di progetti di ricerca di riconosciuto interesse nazionale o internazionale; collaborazioni scientifiche alle attività di sedi editoriali di eccellenza; partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali o internazionali.

g) Ai fini dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia possono essere presentate pubblicazioni in un numero massimo di ventisette.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

ALLEGATO B: CRITERI E PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLA SECONDA FASCIA DEI PROFESSORI

Area 02- Fisica

La Commissione, oltre ai criteri e ai parametri fissati nell'art.2 del decreto, tiene conto dei seguenti:

a) Presentazione di un'attività scientifica continuativa, distribuita in un adeguato arco temporale, in ragione di una media di almeno 0,8 pubblicazioni all'anno, che testimoniano costante e significativo impegno nella ricerca, consistente nell'essere autore o coautore di almeno cinque lavori pubblicati in data non anteriore agli ultimi sei anni.

b) Nel conteggio dei lavori scientifici di cui alla lett. a), si tiene conto del grado di proprietà, valutato per ambiti omogenei di attività, individuati tenendo conto dei diversi modi e tempi di produzione e delle differenti modalità di presentazione dei risultati, incluso ove pertinente l'ordine degli autori;

c) La produzione scientifica, di cui alla lett. a) deve essere pubblicata in sedi editoriali che possiedono il requisito dell'eccellenza scientifica, risultante dal prestigio della rivista e della collocazione editoriale, dalla diffusione della rivista nella comunità scientifica nazionale o internazionale, dalla rilevanza nazionale o internazionale dell'editore, e in particolare dalla qualità dei contenuti, attestata dalla loro sottoposizione a un sistema di revisione dei pari regolato secondo principi di pluralità, autonomia e competenza dei revisori;

d) Costituiscono, inoltre, possibili criteri di valutazione dell'attività scientifica, ai fini dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia: i riconoscimenti nazionali e internazionali dei risultati scientifici attribuiti al candidato sotto forma di specifiche citazioni da parte di altri autori, le relazioni a convegni, le abilitazioni scientifiche in altri stati, i brevetti derivanti dalle attività di ricerca, il coordinamento di unità operative nell'ambito di progetti di ricerca di riconosciuto interesse nazionale o internazionale;

e) Per le valutazioni di cui alle lett. c) e d), qualora la Commissione intenda avvalersi di indicatori dell'impatto scientifico delle pubblicazioni definiti e individuati a partire da basi di dati di attendibilità internazionalmente riconosciuta, i valori di riferimento relativi a indicatori espressi in forma di medie annuali o di medie sui lavori devono corrispondere almeno ai valori medi, diminuiti di una deviazione standard, calcolati per la comunità dei professori di seconda fascia dell'ambito omogeneo di cui alla lett. b)

f) Ai fini dell'abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia possono essere presentate pubblicazioni in numero massimo di quindici.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

ALLEGATO B: CRITERI E PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLA SECONDA FASCIA DEI PROFESSORI

Area 06- Scienze Mediche

La Commissione, oltre ai criteri e ai parametri fissati nell'art.2 del presente decreto, tiene conto dei seguenti:

- a) Presentazione di un'attività scientifica continuativa, consistente nell'essere autore o co-autore di almeno venti lavori originali la maggior parte dei quali pubblicati su riviste comprese in banche dati internazionalmente riconosciute del settore concorsuale o dell'area scientifico culturale di riferimento. Di questi non meno di sedici devono essere pubblicati in data non anteriore agli ultimi dieci anni;
- b) Posizione di primo, ultimo nome o autore corrispondente, come caratterizzazione del responsabile della specifica ricerca e dell'intero gruppo di ricerca, salva la possibilità che, in alcuni settori concorsuali, il secondo nome connoti il coresponsabile della specifica ricerca;
- c) Presentazione di una produzione scientifica che, in adeguata percentuale, sia di tipo clinico-traslazionale o biologico-traslazionale e basata su casistiche che consentano di identificare l'attività diagnostico e clinica del candidato nel settore concorsuale, ove congrua;
- d) lavori presentati sono valutati, ove possibile, utilizzando indici bibliometrici riconosciuti internazionalmente, quali l'Impact Factor complessivo e degli ultimi dieci anni, le citazioni totali e le citazioni medie per articolo, l'indice Hirsh;
- e) La produzione scientifica che, in ragione del settore concorsuale o dell'area scientifico- culturale di riferimento, non può essere valutata utilizzando gli indicatori bibliometrici, di cui alla precedente lett. d), deve, comunque, essere pubblicata in sedi editoriali che possiedono il requisito dell'eccellenza scientifica, per come risulta dal prestigio della rivista e della collocazione editoriale, dalla diffusione della rivista nella comunità scientifica nazionale e internazionale, dalla qualità dei contenuti, attestata dalla sua sottoposizione a un sistema di revisione dei pari rigorosamente regolato, con modalità rese pubbliche *ex ante*, secondo principi di trasparenza e competenza dei revisori, adeguatezza del loro numero rispetto all'entità dei lavori annualmente revisionati o per come risulta dal loro inserimento in banche dati specifiche;
- f) L'attività e la qualità scientifica del candidato può inoltre essere valutata in base a: capacità di attrarre finanziamenti competitivi nazionali o internazionali; presenza in comitati scientifici internazionali, riconoscibilità internazionale della produzione scientifica, eventuale presenza di oggetti di trasferimento tecnologico, quali brevetti o altro, di livello internazionale e riconosciuti dalla comunità scientifica;
- g) Ai fini dell'abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia possono essere presentate pubblicazioni in un numero massimo di trenta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

ALLEGATO B: CRITERI E PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLA SECONDA FASCIA DEI PROFESSORI

Area 12- Scienze Giuridiche

La Commissione, oltre ai criteri e ai parametri fissati nell'art.2 del presente decreto, tiene conto dei seguenti:

a) presentazione di una produzione scientifica continuativa, distribuita in un adeguato arco temporale, in ragione di una media di almeno due pubblicazioni all'anno, che testimoni costante e significativo impegno nella ricerca e sostanziale varietà tematica, comprensivo almeno di:

b) una pubblicazione ascrivibile al genere delle monografie scientifiche e sette pubblicazioni ascrivibili al genere degli articoli oppure di due pubblicazioni, di contenuto non ripetitivo, ascrivibili al genere delle monografie scientifiche e due pubblicazioni ascrivibili al genere degli articoli;

c) Sono ascrivibili al genere della monografia scientifica le pubblicazioni, consistenti in uno studio approfondito e organico, caratterizzato da un ampio respiro culturale e sistematico e da un approccio critico e costruttivo, finalizzato alla prospettazione di soluzioni originali e innovative;

d) Sono ascrivibili al genere dell'articolo, i lavori pubblicati in riviste o in volumi collettanei non periodici, in volumi di trattato o di commentario, consistenti nello studio di uno o più problemi specifici, caratterizzato dall'originalità delle soluzioni proposte e da adeguata consapevolezza culturale e consistenza del percorso argomentativo;

e) La produzione scientifica, di cui alle lett. c) e d) deve essere pubblicata in sedi editoriali che possiedono il requisito dell'eccellenza scientifica, per come risulta dal prestigio della rivista e della collocazione editoriale, dalla diffusione della rivista nella comunità scientifica nazionale o internazionale, dalla rilevanza nazionale o internazionale dell'editore, dalla qualità dei contenuti, attestata dalla loro sottoposizione a un sistema di revisione dei pari rigorosamente regolato, con modalità rese pubbliche *ex ante*, secondo principi di trasparenza e competenza dei revisori, adeguatezza del loro numero rispetto all'entità dei lavori annualmente revisionati. Per i lavori pubblicati in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, il requisito della revisione dei pari è considerato rilevante, ma non essenziale.

f) Costituiscono, inoltre, possibili criteri di valutazione dell'attività scientifica, ai fini dell'abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia: certificati periodi di formazione e studio svolti all'estero, presso qualificate Istituzioni accademiche o Centri di Ricerca; collaborazioni scientifiche alle attività di sedi editoriali di eccellenza; partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali o internazionali.

g) Ai fini dell'abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, possono essere presentate pubblicazioni in un numero massimo di venti.